

ASSOCIAZIONE BEANIMAL APS

VIA CUCEGLIO N.° 29

10090 VIALFRE' (TO)

C.F. 93054880013



Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno duemilaventisei il giorno 12 del mese di marzo alle ore 18.00 presso la sede legale di Vialfrè (TO) in Via Cuceglia n.° 29 , si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione BeAnimal APS

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra PUTTO Sondra, verbalizza il Segretario Sig. VAGNONI Stefano a norma del vigente Statuto.

Il Presidente constata che sono presenti:

- presso la sede, tutti i soci

come si rileva da foglio presenze depositato agli atti dell'Associazione.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'O.D.G., la data, l'ora ed il luogo della seduta

dichiara

che deve ritenersi regolarmente costituita, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Variazione Statuto Sociale
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola e relaziona:

Occorre procedere con la modifica dello statuto sociale, modifica resasi necessaria per poter ottenere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) In particolare, il Presidente, informa i presenti, che i punti dello statuto che necessitano di modifica sono:

1. All'articolo 2 viene modificato e inserito la seguente frase
"L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, con attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Il particolare, essa intende operare come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore ed ente non commerciale del Terzo Settore"
2. All'articolo 4 viene modificato e inserita la seguente frase
"Possono essere ammessi come soci organizzazioni di volontariato, altri enti del Terzo Settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, l'ammissione come associati di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a



condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale"

3. All'articolo 4 - punto - "Requisiti dei soci e procedura di ammissione viene inserita una frase finale

"Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno 7 persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore. Possono essere ammessi come soci organizzazioni di volontariato, altri enti del Terzo Settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, il numero degli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato eventualmente ammessi non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale"

Segue dibattito tra i presenti

Dopo esauriente discussione, i presenti all'unanimità approvano le 3 modifiche richieste dal Presidente dell'Assemblea allo Statuto Sociale, modifiche necessarie per l'iscrizione al RUNTS e che per l'atto in oggetto l'Associazione è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, Art. 82, comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Null'altro essendoci da dichiarare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30

Il Segretario
(VAGNONI Stefano)

Vagnoni Stefano

Il Presidente
(PUTTO Sondra)

Sondra Putto

26 MAR. 2026 N. 66 SERIE 3
ESENTE
IMP. Bollo C. 117
REGISTRO



Attestato di approvazione
del Presidente dell'Associazione
(ENKA ZOLDO)

Enka Zoldo





STATUTO (ALLEGATO A)

PROVINCIA DI BERGAMO
UFFICIO PROVINCIALE DI TIRINO
UFFICIO PROVINCIALE DI TIRINO
UFFICIO PROVINCIALE DI TIRINO

GG SERIE 3

26 MAR, 2026

ESSENCE 17. BOLL 2
14 REG 1780

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata BE ANIMAL APS – Associazione di promozione sociale", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Vialfrè. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Scopo e oggetto sociale

Carattere dell'associazione e del volontario

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, con attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Il particolare, essa intende operare come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore ed ente non commerciale del Terzo Settore.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione si dedica a finalità civiche, solidali e di utilità sociale, promuovendo attività di ricerca volte all'ampliamento delle conoscenze in ambiti culturali, scientifici, tecnici e innovativi. Inoltre, organizza iniziative sociali, culturali, ricreative e ludiche che hanno lo scopo di educare alla cittadinanza globale.

L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. Educazione, Istruzione e Formazione Professionale: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- b. Ricerca Scientifica di Interesse Sociale del benessere animale.



- c. Interventi e Servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni degli animali e dell'uomo.
- d. Interventi e Servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 3 pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e in particolare per il Piemonte legge 19 luglio 2010, numero 18 – tutela e controllo della popolazione canina e felina;
- e. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- f. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
- g. Promozione delle Attività Culturali, Artistiche o Ricreative, Ludiche: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- h. Promozione e Tutela dei Diritti degli Animali ai sensi della Legge Regionale 9 aprile 2024, n. 16 — Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Nuova legge che coordina vari aspetti relativi agli animali da compagnia e al randagismo. Stabilisce obblighi e divieti per i detentori, disciplina detenzione, commercio, allevamento, istituzione di cimiteri per animali d'affezione eccetera. Alcuni articoli e disposizioni chiave della L.R. 16/2024. e della Legge Regionale 4 novembre 2009, n. 27 — Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale;
- i. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; con riferimento anche alla legge regionale del Piemonte del 17 Agosto 1995, n. 67 e successive modificazioni;
- j. Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale e del Paesaggio: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- k. Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- 
2. Favorire la relazione tra l'uomo e l'animale sensibilizzando e informando l'opinione pubblica alla cura e al rispetto degli animali tramite eventi, incontri, gruppi di lettura, videocall con esperti, laboratori;
 3. Intervenire in favore di animali feriti, abbandonati, randagi o comunque in situazione di pericolo e/o maltrattamento e offrire loro cure sanitarie e ospitalità fino alla guarigione e il pronto ritorno in società;
 4. Prevenire il problema del randagismo, controllando lo stato sanitario delle colonie feline e contenendone il numero attraverso la sterilizzazione;
 5. Fornire ospitalità ad animali rimasti senza una casa di riferimento e promuovere adozioni "in affido" con monitoraggio per controllarne l'inserimento nel nuovo habitat;
 6. Organizzare e gestire rifugi e/o strutture per animali in stato di abbandono, sia in proprio che presso terzi;
 7. Offrire servizio di pet sitter, asilo e pensione per animali domestici ed esotici.
 8. Fornire orientamento, supporto e assistenza ai cittadini aventi problematiche legate all'ambiente e agli animali;
 9. L'associazione ha lo scopo di divulgare e approfondire la cultura cinofila nelle forme più diverse, attraverso un metodo gentile ed olistico, per impostare un rapporto corretto con il proprio cane;
 10. Organizzare consulenze per l'educazione e la risoluzione di problematiche comportamentali;
 11. Organizzare corsi individuali e/o collettivi per i cuccioli (puppy class);
 12. Organizzare incontri collettivi che hanno lo scopo di favorire lo scambio reciproco di competenza (classi di socializzazione);
 13. Organizzare escursioni della durata di una o più giornate (con eventuale pernottamento);
 14. Promuovere progetti educativi e pedagogici nelle scuole, ospedali, carceri, collettività in genere (progetti di zoo-antropologia didattica: attività assistita da animali (AAA) e terapia assistita da animali (TAA), cura, gestione e preservazione dell'animale che lavora nel sociale;
 15. Organizzare incontri di approfondimento con esperti esterni su argomenti cinofili o per istruire a sua volta aspiranti insegnanti o istruttori;
 16. Organizzare corsi di formazione volti a formare figure professionali competenti secondo l'approccio cognitivo-zoo-antropologico;
 17. Ogni attività svolta dall'associazione avrà lo scopo di sviluppare un modello di comportamento uomo-animale che consenta di stabilire una convivenza pacifica, sia con il nostro animale che con le persone che ci circondano nell'ambito della società civile;



18. Divulgare una cultura cinofila basata sul rispetto dell'animale e sull'interpretazione delle sue necessità psicofisiche;
19. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e propedeutiche all'attività sportiva mediante la realizzazione delle seguenti azioni: organizzazioni di corsi sulle discipline olistiche, Organizzazione di corsi di yoga e ginnastica dolce, reiki, massaggi e altre discipline olistiche;
20. Percorsi olistici ed esperienziali per il benessere dell'uomo e dell'animale;
21. Organizzazione di attività ludiche per uomo e animali;
22. Svolgimento di programmi di ricerca sociale, studi, analisi, consulenze, assistenza, valutazione, validazione in materia ambientale, benessere e salute di uomo e animali, etica sociale, infanzia e terza età, sviluppo sostenibile, tecniche gestionali, digitalizzazione;
23. Partecipazione a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati in relazione agli scopi sociali di cui al presente articolo;
24. Effettuare interventi Assistiti con Animali, in riferimento agli aspetti ludico-ricreativi, educativi e terapeutico-riabilitativi e promuoverne la più ampia diffusione;
25. Migliorare la qualità della vita delle persone disagiate, offrendo loro occasioni per svolgere, sempre più in autonomia, attività ludico – sportive a contatto con la natura;
26. Valorizzare le potenzialità riabilitative del contatto con gli animali, sfruttando la spontanea mediazione relazionale offerta dall'animale;
27. Sensibilizzare alla cultura dell'impiego dell'animale nei percorsi educativi, preventivi, riabilitativi e di cura;
28. Supporto alle aziende e privati per pet hub, asilo, pensione di animali domestici ed esotici come da normativa D.G.R. n. 17-7315 del 31/07/2023;
29. Promuovere il riconoscimento e la valorizzazione, anche attraverso percorsi formativi, delle figure impegnate negli Interventi Assistiti con Animali (IAA) in tutte le loro forme e declinazioni;
30. Incoraggiare e sostenere l'inclusione delle Terapie Assistite con Animali nei Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale (in particolare nei percorsi e nei programmi riabilitativi);
31. Promuovere lo sviluppo personale e professionale dei Soci e contribuire alla individuazione e diffusione di buone pratiche nel campo degli IAA a favore degli utenti e della comunità come da Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 11 — Norme in materia di pet therapy e attività assistita con animali; Regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 5 — definizione delle procedure per il nulla osta ai centri/strutture per IAA;
32. Ricerca di finanziamenti ordinari e/o agevolati, pubblici e/o privati, a valere su legislazioni internazionali, europee, nazionali, regionali e comunali;



- 
33. Condivisione dei lavori e studi svolti attraverso l'organizzazione di pubblicazioni e convegni;
 34. Divulgazione di programmi educativi per promuovere una consapevolezza globale;
 35. Redazione di progetti e allestimento di laboratori svolti attraverso materiali multimediali scritti o digitale e tecnologici anche con il supporto degli strumenti di IA;
 36. Organizzazione e promozione di eventi per la valorizzazione del benessere animale e del binomio uomo animale e uomo natura;
 37. Partecipare alla progettazione e realizzazione di programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico e/o di trasferimento tecnologico per imprese, enti pubblici e del terzo settore;
 38. Partecipare e/o gestire laboratori tecnologici per la sperimentazione tecnica l'aggiornamento nel campo delle tecnologie gestionali e dell'innovazione digitale anche con l'uso della AI.

Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate. L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

ARTICOLO 3

Patrimonio, Entrate e Durata dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;



- h) Proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) Entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;
- j) Dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Soci: Requisiti e procedura di ammissione

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno 7 persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore. Possono essere ammessi come soci organizzazioni di volontariato, altri enti del Terzo Settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, l'ammissione come associati di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone



comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il Rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. 4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. 4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, in particolare, i soci hanno: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto in assemblea; c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy. 4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo Statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative. 4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili ai soci.

Requisiti dei soci e procedura di ammissione:

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art.35 del codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno 7 persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore. Possono essere ammessi come soci organizzazioni di volontariato, altri enti del Terzo Settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, il numero degli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato eventualmente ammessi non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-Onorari

-Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa. Il numero dei soci onorari non può essere superiore a cinque.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato:

- il diritto di voto in assemblea e,
- a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali;
- il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative,
- nonché di usufruire dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione.
- il diritto a partecipare alle attività associative;

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili ai soci.

Diritti dei soci al patrimonio sociale

- L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
- I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
- Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo



le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 5

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di soci, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ARTICOLO 6

Obblighi Assicurativi

L'associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, imprese sociali, fondazioni e reti aventi scopi analoghi, affini o connessi con il proprio.



ARTICOLO 7

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- Il presidente;
- il consiglio direttivo;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 8

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.



L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.



È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 9

Compiti del Consiglio Direttivo e presidente

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- Convocare l'assemblea;
- Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- Dare esecuzione alle delibere assembleari;
- Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- Ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- Definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- Predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- Redigere l'eventuale regolamento interno;
- Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- Irrogare le sanzioni disciplinari.

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.



Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentrano i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di $\frac{2}{3}$ dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.



Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 10

Decadenza consiglio direttivo e presidente

Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo decade inoltre: a) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) Per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; c) Per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) Per dimissioni; b) Per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.



ARTICOLO 11

Segretario e tesoriere:

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 12

Bilanci

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque: Potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €; In caso contrario dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; Dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile; Dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. 12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 13

Organo di controllo democratico

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo democratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di suddetta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti tenuti nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ARTICOLO 14

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 15

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 16

Norme applicabili, rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro 1 del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Sandra Ruffo